



PROVINCIA DI PISTOIA

AREA TECNICA

PIANIFICAZIONE TPL VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO E DEL
PATRIMONIO PROVINCIALE VIABILITÀ COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI
PROTEZIONE CIVILE PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SE- GUITO DI INCIDENTI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Pistoia, febbraio 2024

Responsabile Unico del Progetto
Geom. Giacomo Balleri *

*DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. 445/2000 E DEL D.LGS 82/2005 E RISPETTIVE NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.

PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA
TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800 033 393
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477

Indice generale

Premessa.....	3
Art. 1) Oggetto della concessione.....	4
Art. 2) Durata della concessione.....	4
Art. 3) Ammontare della concessione.....	4
Art. 4) Designazione sommaria delle attività comprese nel servizio.....	5
Art. 5) Modalità di esecuzione del servizio.....	6
Art. 6) Tempi di intervento.....	9
Art. 7) Modalità operative e formazione del personale del Concessionario.....	9
Art. 8) Obblighi verso il personale dipendente.....	11
Art. 9) Norme di prevenzione sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro.....	12
Art. 10) Delega ad operare per conto della Provincia di Pistoia e condizioni economiche del servizio.....	12
Art. 11) Informativa, acquisizione di consenso per il trattamento dei dati personali.....	13
Art. 12) Oneri a carico dell'Ente committente e del Concessionario.....	14
Art. 13) Accesso alla documentazione relativa all'intervento.....	15
Art. 14) Cauzione definitiva.....	15
Art. 15) Assunzione di responsabilità da parte del Concessionario e garanzie.....	15
Art. 16) Requisiti del Concessionario.....	15
Art. 17) Requisiti tecnici minimi per lo svolgimento del servizio.....	15
Art. 18) Caratteristiche dei veicoli in dotazione al Concessionario.....	18
Art. 19) Definizione delle controversie.....	18
Art. 20) Stipula del contratto e spese contrattuali.....	19
Art. 21) Penali a carico del Concessionario.....	19
Art. 22) Decadenza e risoluzione della concessione.....	20
Art. 23) Divieto di cessione del contratto. Subappalto.....	20

Premessa

Gli Enti proprietari o gestori di strade, come previsto dal Titolo II del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada” devono provvedere a ripristinare nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti, nonché ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall’art. 211 del medesimo decreto.

Nell’eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedere con solerzia alla loro eliminazione, per consentire la riapertura al traffico dell’arteria coinvolta.

I Comuni e le Province, ciascuno nell’ambito della propria competenza, sono tenuti a ottemperare ai principi generali dettati dall’articolo 1 dello stesso Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada” - ovvero “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”.

L’attività di ripristino post incidente deve altresì essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - “Norme in materia ambientale” - più specificamente: l’art. 192 sancisce che l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; l’art. 256 vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; l’art. 239 in applicazione al principio chi inquina paga e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate.

La lettera f-bis dell’art. 15 comma 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada”, introdotta dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, rubricato “Atti vietati” prevede che “su tutte le strade e loro pertinenze è vietato (...) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento”. Per le violazioni a tale divieto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 108 a € 434.

Ancora la lettera f) dell’art. 15 comma 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada” vieta di “depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze”; l’art. 161 dello stesso Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 prevede che, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l’Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all’utenza mobile “dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade”.

In considerazione di quanto sopra per garantire gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la Provincia di Pistoia intende affidare il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza, a seguito di incidenti, versamenti di materiali sulla sede stradale e relative pertinenze o danneggiamenti agli accessori (barriere, lampioni, cartellonistica ecc) ad un concessionario individuato previo espletamento di congrua procedura di gara.

Art. 1) Oggetto della concessione

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidente o sinistro, nonché la bonifica da eventuali materiali solidi/liquidi presenti sulle sedi stradali, compreso la messa in sicurezza di manufatti/impianti danneggiati, da effettuarsi in situazioni di emergenza sull'intera rete viaria di competenza della Provincia di Pistoia, nel proseguo indicata come "Ente Committente".

Per la definizione di "sede stradale" si rimanda all'art. 3, comma 1, punto 46, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 ("Nuovo codice della strada").

Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del D. Lgs. 285 del 30/11/1992 "Nuovo codice della Strada" e dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale".

Il servizio si intende affidato unicamente per le ipotesi in cui non provveda direttamente l'Ente committente o il conducente con propri mezzi, e, dunque, senza diritto di esclusiva.

Art. 2) Durata della concessione

Il servizio oggetto del presente Capitolato, avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto.

In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del R.U.P., potrà essere richiesta l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.lgs 36/2023, previa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. In caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha il diritto di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal R.U.P. e/o Direttore dell'Esecuzione.

Art. 3) Ammontare della concessione

Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico dell'Ente committente.

Ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 36/2023 il rischio operativo è trasferito interamente al Concessionario e il suo corrispettivo sarà costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto.

A tal fine il Concessionario potrà agire nei confronti delle compagnie di assicurazione, che garantiscono per la responsabilità civile dei conducenti interessati (c.d. RCAuto), laddove sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti.

In caso di mancata copertura assicurativa dei veicoli coinvolti ovvero nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili a cui addebitare il corrispettivo degli interventi, il Concessionario non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento, né potrà a nessun titolo imputare alla Provincia di Pistoia i costi relativi al servizio prestato.

Ai sensi dell'art. 179 del D.lgs 36/2023, per le finalità di cui all'art. 14 del medesimo, il valore della concessione del servizio è stato stimato sulla base delle esperienze pregresse e risulta pari a €. 120.0000,00 (centoventimila/00) annui. Pertanto, in relazione alla durata di 3 anni l'importo stimato della concessione ammonta a € 360.000,00 (trecentosessantamila/00).

Il predetto importo totale è stato stimato al mero fine di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara e di definire la normativa applicabile alla procedura in oggetto. Tutti gli importi suindicati si intendono fuori campo IVA.

Art. 4) Designazione sommaria delle attività comprese nel servizio

Le attività che costituiscono il servizio in concessione possono riassumersi come di seguito riportato, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno risultare necessarie:

- A) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti e sinistri stradali (anche da ignoti), consistente nella pulitura e bonifica della sede stradale e delle sue pertinenze, mediante:
- aspirazione e smaltimento dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti, quali lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.;
 - recupero e smaltimento dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli coinvolti, non biodegradabili e dispersi sul manto stradale, quali frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc.
- B) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito della perdita di carichi trasportati o sversamenti (anche da ignoti), consistente in ogni altro intervento di rimozione di tutto il materiale rovinato o versato sulla sede stradale e sue pertinenze, solido o liquido, comprese le merci pericolose ed i rifiuti.
- C) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di danneggiamento di manufatti/impianti/barriere stradali/segnaletica ed altro (anche da ignoti), consistente nella pulitura e bonifica della sede stradale e delle sue pertinenze, compreso allestimento cantiere stradale a protezione di quanto danneggiato.
- D) Ripristino dell'infrastruttura viaria, compreso pertinente e accessori (manufatti/impianti/barriere stradali/segnaletica ed altro), a seguito di incidenti, sinistri stradali e danneggiamenti (solamente con danneggiante noto), consistente nel rifacimento e/o riparazione di tutto quanto rovinato, compreso attività progettuali ove necessarie.

E) Posizionamento, nel minor tempo possibile, di apposita e idonea segnaletica per situazioni di emergenza (cartelli, nastri, transenne, coni, new jersey, ecc.), finalizzata alla protezione di parti della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati, a seguito di sinistro, o di altri eventi accidentali interessanti la piattaforma stradale, con particolare riferimento a criticità di tutela ambientale o qualsivoglia situazioni di pericolo attinenti la circolazione veicolare, il tutto a norma del Codice della Strada e nel rispetto delle direttive impartite dal personale del Settore Tecnico dell'Ente committente.

F) Esecuzione di servizi di rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A dei veicoli a motore o non, rinvenuti dalle Forze dell'ordine competenti territorialmente, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private ad uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono. Il servizio dovrà essere svolto, ove legittimamente richiesto, secondo il disposto dell'art. 1 del D.M. 460/1999.

Art. 5) Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio prevede l'intervento del Concessionario per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata ed al recupero dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale e relative pertinenze (banchine, piazzole, fossi laterali, scarpate, rilevati ecc.), nonché quant'altro indicato al precedente articolo 4, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non visibile né prevedibile e, come tale, pertanto costituente vera e propria insidia o trabocchetto. Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato al successivo articolo 6.

Gli interventi dovranno essere richiesti dal personale della Viabilità della Provincia di Pistoia e/o dagli Organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale e Provinciale, ecc.), attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa del Concessionario (in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno) che dovrà garantire tempi di risposta non superiori ad un minuto per tutte le chiamate.

La Centrale Operativa dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative e/o del Centro Logistico Operativo più vicino per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità post-sinistro stradale o altro evento accidentale.

Il Concessionario dovrà attivare una banca dati on-line con gli interventi, accessibile con password al personale dell'Ufficio Viabilità dell'Ente committente, contenente tutte le informazioni e documentazione disponibile, che prevede altresì una diversa selezione di dati in base alle differenti tipologie di utenti, per visualizzare in tempo reale almeno le seguenti informazioni:

- numero e data di riferimento dell'intervento;
- tipologia di intervento (incidente, sversamento, altro);

- intervento con danneggiante noto o ignoto;
- localizzazione georeferenziata dell'intervento;
- dimensioni approssimative dell'area interessata dall'intervento;
- data e orario ricezione chiamata;
- dati di chi ha effettuato la chiamata;
- data e orario arrivo della squadra operativa sul luogo di intervento;
- recapito telefonico del referente della squadra operativa intervenuta;
- autorità eventualmente presenti sul posto;
- documentazione fotografica ante e post intervento;
- dati veicoli coinvolti;
- costo dell'intervento;
- somme richieste alle compagnie assicuratrici;
- somme introitate dalle compagnie assicuratrici.

Il gestionale web dovrà essere aggiornato progressivamente allo stato di avanzamento del singolo intervento. La centrale operativa e la squadra intervenuta del C.L.O. dovranno essere dotati di apparecchi elettronici/informatici tali (es. pc, tablet, smartphone) da poter aggiornare in tempo reale l'avanzamento della scheda relativa all'intervento.

Rimozione dei veicoli in stato di abbandono

Per quanto attiene alle prestazioni relative alla rimozione dei veicoli in stato di abbandono il concessionario dovrà svolgere tale attività senza limitazioni del numero dei veicoli da rimuovere o rimossi. Detti interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente da "Centri di raccolta e smaltimento" in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Gli interventi del concessionario possono essere chiesti dalle singole Unità Operative di Polizia e dal personale dipendente dell'Ente committente attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero che verrà messo a disposizione dal Concessionario e inoltrata a mezzo mail o PEC al numero e agli indirizzi che verranno messi a disposizione dal Concessionario. Agli Uffici di Polizia Locale spetta il coordinamento e il controllo del servizio eseguito dal Concessionario. L'Ente committente si riserva pertanto di effettuare specifiche verifiche sullo svolgimento del servizio. Il servizio rimozione verrà svolto dai "Centri di raccolta e demolizione" che dovranno essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n. 122 del 05.02.1992, dal D. Lgs. n. 209 del 24.06.2003, dal D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale", dal D. Lgs. 285 del 30/11/1992 "Nuovo codice della Strada" e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (DPR 16/12/1992 n. 495), nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio affidato. I "Centri di raccolta e di demolizione" cui il Concessionario si avvale debbono essere forniti dei necessari requisiti soggettivi dettati dall'art. 94 e 95 del Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii., nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dettati dal D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. Il possesso dei requisiti di cui ai citati artt. 94 e 95 dovrà essere verificato dalla Società nei modi e termini previsti dal medesimo decreto legislativo.

Il Concessionario si avvarrà di “Centri di raccolta e demolizione” che, per l’espletamento delle descritte attività, hanno la disponibilità di mezzi omologati dal competente Ministero dei Trasporti Direzione Generale M.C.T.C. e dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli. L’attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico. Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, il personale della Polizia Municipale/Provinciale redigerà un verbale dello stato d’uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denuncia di furto. Le procedure da applicare dovranno essere quelle previste dall’art. 1 comma 1, D. M. 460/1999 e, in particolare:

a. “Gli Organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvencono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l’uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d’uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell’articolo 923 del Codice Civile.

Decorso tale termine il Centro di raccolta, di cui al precedente comma 3, procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell’attestazione dell’Organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L’onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l’obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.”.

Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, il personale della Polizia Locale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente punto 10, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche a effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.

Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclama la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.

Gli interventi di rimozione dei veicoli in stato di abbandono saranno effettuati del concessionario senza esborso alcuno da parte dell'Ente committente e dei cittadini.

Il profitto per il concessionario o i "Centri di raccolta e demolizione" consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.

Art. 6) Tempi di intervento

Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento, salvo diversa e migliore offerta presentata in sede di gara, relativamente ai punti a), b), c), e) dell'art. 4, non dovranno superare:

- 45 minuti per i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6:00 alle 22:00;
- 60 minuti per i giorni feriali, dalle ore 22:00 alle 6:00;
- 60 minuti per i giorni festivi e i sabati dalle ore 0:00 alle 24:00.

Il Concessionario provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo del sinistro o altro evento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con aspirazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi o del materiale trasportato.

Relativamente al punto d) del precedente art. 4 l'intervento dovrà essere eseguito entro 45 giorni dal danneggiamento, mentre relativamente al punto f) il servizio dovrà essere svolto entro 30 giorni dalla comunicazione trasmessa dall'Ente committente al Concessionario.

Art. 7) Modalità operative e formazione del personale del Concessionario

1) Il Concessionario dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato come indicato al punto 7) del presente articolo senza oneri di spesa a carico dell'Ente committente, in tutte le tipologie di intervento rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:

- a) installazione del cantiere, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Codice della Strada, dal DECRETO 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", dal DECRETO 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in

presenza di traffico veicolare” e dal Piano Operativo di Sicurezza redatto dal Concessionario in esecuzione art. 89 D. Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La squadra incaricata dell’intervento dovrà essere composta da personale in numero adeguato alle caratteristiche della strada e del tipo di traffico, e in ogni caso non inferiore a 2 unità;

- b) pulizia e bonifica del manto stradale, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti in incidenti o sinistri stradali, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc), con l’ausilio di idonee apparecchiature professionali;
- c) pulizia e bonifica della sede stradale e sue pertinenze in caso di sversamenti o dispersione di merci o materie pericolose/infettanti/tossiche, comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio in situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della D. Lgs. 334/1999, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- d) lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi, non dannosi per la pavimentazione stradale;
- e) aspirazione o asportazione dell’emulsione risultante dalle lavorazioni di cui al punto d) ed eventuale lavaggio finale;
- f) chiusura cantiere;
- g) riapertura al traffico veicolare.

Gli operatori del Concessionario, nello svolgimento del servizio, si assumeranno, inoltre, l’incombenza, successivamente all’intervento, di trasportare e conferire agli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti, tutti i detriti solidi, i liquidi aspirati e ogni altro residuo rimosso dalla sede stradale, o derivante dalla pulizia della stessa, a seguito di incidente, sinistro stradale e perdita materiali.

2) In base all’iter procedurale sopra delineato il Concessionario dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale” e s. m. i.

3) Il Concessionario, in particolare, dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti normative di legge in tema di “deposito temporaneo” e “conferimento” dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, con particolare riferimento all’articolo 230 ,comma 1, del D. Lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale” in tema di determinazione del “luogo di produzione” dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall’articolo 266, comma 4 e al combinato disposto degli articoli 183 e 210 del medesimo decreto legislativo e s.m.i.

4) Il Concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 “Attuazione art. 1 legge 3 agosto 2007 n. 123

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) e s.m.i.

5) Secondo quanto previsto dall’articolo 37 del Nuovo codice della strada (D. Lgs. 285/1992), dal relativo Regolamento (D. P .R. 495/1992) e dalla Direttiva del Ministero dei L L.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D. P. I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

6) La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D. M. del 09/06/1995.

7) Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura del Concessionario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento accidentale, con aspirazione e asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia “straordinaria” della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche trasportate, richiedenti la bonifica, ovvero situazioni tali da potersi definire incidenti “rilevanti”, ai sensi della D. Lgs. 334/1999;
- rilevanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della sede stradale.

8) Il Concessionario deve essere in possesso delle certificazioni di conformità agli standard UNIEN ISO 9001/2015 e UNIENISO14001/2015 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale) e deve conservarli durante tutto il periodo di validità del contratto, che disciplina l’affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il programma di formazione e le modalità di svolgimento saranno oggetto di valutazione in sede di offerta e dovranno essere specificamente documentate dal Concessionario aggiudicatario.

Art. 8) Obblighi verso il personale dipendente

Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 36/2023 nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1 del medesimo articolo.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato: in tal caso, prima dell’aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l’operatore economico s’impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per

tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art 110 del citato D. Lgs. 36/2023.

Il Concessionario dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Progetto o suo delegato, prima dell'avvio della concessione l'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto con riserva, da parte del medesimo, di incontrare il personale. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell'ipotesi di nuovi assunti.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi. Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza a tali obblighi, le Amministrazioni committenti si riservano la facoltà di rescindere il contratto senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la Ditta concessionaria deve inviare al Responsabile Unico del Progetto dell'Ente committente una dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante il possesso, per tutto il personale impiegato, dei requisiti previsti dal presente capitolato. Nel caso in cui il R.U.P. ritenga che uno o più degli operatori proposti dalla Ditta siano privi dei requisiti richiesti, assegna alla stessa un termine di 10 giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la revoca dall'aggiudicazione.

Art. 9) Norme di prevenzione sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 09/04/2008).

Resta a carico della ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.

Art. 10) Delega ad operare per conto della Provincia di Pistoia e condizioni economiche del servizio

Il corrispettivo del servizio è dato dalla cessione, da parte dell'Ente committente a favore del soggetto incaricato del servizio, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti, per il ripristino delle condizioni di sicurezza e ripristino danneggiamenti post sinistro stradale o altro evento accidentale, dalla prima vantato nei confronti delle Compagnie di Assicurazione garanti dei danneggianti.

La Provincia di Pistoia, in qualità di ente competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, rilascerà apposita delega al soggetto incaricato del servizio (Concessionario) per:

- a) intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro ex art. 2054 del Codice Civile;
- b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio.

Nella logica di favorire l'acquisizione delle documentazioni necessarie per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, l'ente committente si impegna, altresì, a comunicare al Concessionario, con modalità da definire, tutti i dati relativi ai veicoli coinvolti nel sinistro stradale o altro evento accidentale.

Al fine di agevolare l'iter procedurale di risarcimento da parte delle Compagnie di Assicurazione dell'attività svolte dalle strutture operative del Concessionario secondo le tipologie di intervento individuate dal presente Capitolato, la Provincia di Pistoia si impegna a sottoscrivere la delega, che sarà appositamente predisposta.

Art. 11) Informativa, acquisizione di consenso per il trattamento dei dati personali

Con riferimento al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, ed al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il concessionario si impegna a conformarsi agli obblighi derivanti dal suddetto regolamento anche rapportandosi con l'Ente committente per la gestione dei dati e per l'applicazione del modello organizzativo adottato in materia dall'Ente stesso. All'inizio del servizio verrà effettuata apposita riunione operativa presso gli uffici competenti dell'Ente committente al fine di formalizzare le opportune procedure. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati personali forniti nel corso del periodo di validità della concessione, finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi contabili e fiscali, avverrà presso il Concessionario, mediante l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati personali non sono e non saranno oggetto di diffusione. I dati potranno essere trattati con supporto magnetico, ottico, elettronico e/o cartaceo. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le idonee misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdite, anche accidentali dei dati stessi, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle modalità di cui sopra. Dei dati personali potranno venire a conoscenza il/i Responsabile/i del Concessionario ed i loro incaricati e potranno essere comunicati, da tali responsabili o incaricati del trattamento e per le dette finalità, solamente a professionisti e consulenti in materia fiscale, legale e contabile, Istituti di Credito e di Assicurazione ed in genere a

tutti quei soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel presente Capitolato.

Art. 12) Oneri a carico dell'Ente committente e del Concessionario

Per consentire al Concessionario di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, l'Ente committente si impegna a formulare all'Organo di Polizia intervenuto specifica richiesta dei dati necessari, relativi all'evento ed ai veicoli coinvolti.

Per agevolare la trasmissione di tali dati, dovrà essere utilizzato un modulo a compilazione facilitata che sarà proposto alla firma della pattuglia dall'operatore del Centro Logistico Operativo del Concessionario, qualora siano entrambi intervenuti sul posto.

Qualora la pattuglia non dovesse essere presente sul luogo del sinistro o dell'evento accidentale, la squadra operativa del Concessionario dovrà raccogliere almeno i seguenti dati:

- tipologia di intervento (incidente, sversamento, altro);
- intervento con danneggiante noto o ignoto;
- localizzazione georeferenziata dell'intervento;
- dimensioni approssimative dell'area interessata dall'intervento;
- data e orario ricezione chiamata;
- dati di chi ha effettuato la chiamata;
- data e orario arrivo della squadra operativa sul luogo di intervento;
- recapito telefonico del referente della squadra operativa intervenuta;
- autorità eventualmente presenti sul posto;
- documentazione fotografica ante e post intervento;
- dati veicoli coinvolti.

Tali dati dovranno essere comunicati all'ente committente per i necessari riscontri presso gli organi di Polizia ed il successivo inoltro al Concessionario tramite una delle seguenti modalità alternative:

- a) ritiro, da parte del delegato del Concessionario o dell'operatore del Centro Logistico Operativo intervenuto, presso gli uffici preposti degli Enti committenti, nell'orario/giorno concordati;
- b) ritiro, da parte del delegato del Concessionario o dell'operatore del Centro Logistico Operativo intervenuto, direttamente presso l'ufficio competente dell'Organo di Polizia intervenuto, nell'orario/giorno concordati;
- c) trasmissione a mezzo e-mail all'indirizzo indicato dal Concessionario;
- d) trasmissione a mezzo fax al numero verde con costo a carico del destinatario.

In carenza della richiesta dei dati di cui sopra all'Organo di Polizia intervenuto da parte della Provincia di Pistoia, il Concessionario è legittimato a presentare richiesta dei dati stessi, via fax, e-mail o pec, direttamente all'Organo di Polizia stesso.

Nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno, il servizio in questione (ossia lo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza della viabilità) dovrà essere espletato ugualmente, con totale assenza di costi per l'Amministrazione committente.

Art. 13) Accesso alla documentazione relativa all'intervento

Il Concessionario assicura all'Ente committente, agli Organi di Polizia ed alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare tutta la documentazione disponibile relativa all'intervento e necessaria per l'espletamento delle rispettive funzioni.

Art. 14) Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto, da stipularsi successivamente all'aggiudicazione, il Concessionario dovrà presentare una cauzione definitiva per un importo pari a € 18.000,00.

La cauzione resta vincolata fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal successivo contratto, da attestarsi a cura del R.U.P.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Art. 15) Assunzione di responsabilità da parte del Concessionario e garanzie

Il Concessionario, allo scopo di garantire che gli interventi vengano eseguiti in base agli specifici protocolli operativi, che assicurano condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'ambiente, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con massimale di € 5.000.000,00 per sinistro a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato e/o puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.

Art. 16) Requisiti del Concessionario

I requisiti di ordine generale e quelli di idoneità tecnica sono indicati negli atti di gara.

Art. 17) Requisiti tecnici minimi per lo svolgimento del servizio

La particolare natura del servizio in concessione rende necessario che l'affidatario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché di un'elevata specializzazione volta ad assicurare sia la tempestività che l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente, ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate e localizzate in vari punti del territorio.

Il Concessionario pertanto dovrà possedere, o essere in grado di predisporre ed organizzare, una "struttura operativa" con le caratteristiche tecniche descritte nel presente articolo. Tali caratteristiche richieste sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

In forma sintetica la "struttura operativa" a disposizione del Concessionario, dovrà essere la seguente:

1) Centrale Operativa (CO)

Organo gestionale, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno (almeno una linea dedicata), deputato a ricevere telefonicamente, dal personale dell'Ufficio Viabilità dell'Ente committente o dagli Organi di Polizia Stradale, la richiesta di intervento di messa in sicurezza, garantendo sempre tempi di risposta non superiori ad un minuto per tutte le chiamate. Non dovrà avere sede necessariamente all'interno della Provincia di Pistoia, ma dovrà sempre essere in grado di contattare e di assegnare l'intervento al Centro Logistico Operativo territorialmente più adeguato e in grado di intervenire sul luogo del sinistro stradale quanto prima possibile e comunque entro i tempi di intervento di cui all'art. 6 del Capitolato.

2) Centri Logistici Operativi (CLO)

Organi operativi, dislocati nel territorio della Provincia di Pistoia, deputati, ricevuta la segnalazione dalla Centrale Operativa, ad organizzare l'intervento di messa in sicurezza, eseguendo direttamente l'intervento, o attivando i competenti veicoli polifunzionali attrezzati; il tutto garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento di cui all'articolo 6 del presente Capitolato. Nel caso in cui, per particolari situazioni (ad esempio gravi sversamenti, ecc.), non sia sufficiente l'intervento del semplice mezzo polifunzionale, dovrà attivare e far giungere sul luogo i necessari ulteriori mezzi d'opera o macchine operatrici per eseguire la completa messa in sicurezza del luogo del sinistro.

Per il servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà avere a disposizione almeno **n. 3 Centri Logistici Operativi**, come in seguito localizzati:

- n°1 nel territorio del Comune di Pistoia;
- n°1 nel territorio della Valdinievole;
- n°1 nel territorio del Comune di San Marcello Piteglio;

- in alternativa fuori da tali zone, ma situati a una distanza non superiore a 5 km di percorrenza stradale dai territori indicati. Saranno allegate al Contratto una carta della rete stradale della Provincia di Pistoia (allegate al presente Capitolato).

Ogni Centro Logistico Operativo dovrà essere dotato di almeno un veicolo polifunzionale attrezzato. In ciascun Centro Logistico Operativo, salvo differenti accordi tra le parti, dovranno essere altresì stoccati tutta l'attrezzatura, la segnaletica e di materiali (nastri, picchetti, assorbente, ecc.) necessari allo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza, ad integrazione e/o di riserva di ciò che è già in dotazione di ciascun veicolo polifunzionale di competenza.

3) Veicoli polifunzionali attrezzati (VPA)

Veicoli operativi, attrezzati come indicato nel successivo articolo 18, deputati ad eseguire l'intervento di messa in sicurezza del luogo del sinistro stradale.

Per il servizio oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà avere a disposizione un numero minimo di tre veicoli polifunzionali attrezzati, uno per ogni Centro Logistico Operativo.

4) Veicoli operativi specifici (VOS)

Mezzi d'opera o macchine operatrici (escavatore, terna, autobotte per aspirazione di inquinanti o per lavaggio carreggiata, gru, ecc.) specifiche per quegli interventi di messa in sicurezza e pulizia non eseguibili solamente con i veicoli di cui al precedente punto 3, quali, ad esempio, i gravi sversamenti e le perdite di carico di grossa entità.

Tali mezzi non devono essere ad esclusiva disposizione del servizio in oggetto, né necessariamente in deposito presso i centri operativi e/o di proprietà del Concessionario, ma quest'ultimo, in caso di necessità, deve essere in grado di far giungere sul luogo del sinistro stradale lo specifico mezzo supplementare necessario per la completa risoluzione del problema di messa in sicurezza, il tutto sempre nel rispetto delle tempistiche previste e senza oneri per le Amministrazioni committenti.

5) Ufficio per la gestione amministrativa degli interventi

Ufficio, dotato di adeguato personale, con il quale l'Ente committente si interfacerà con il Concessionario, per la gestione amministrativa degli interventi (scambio dati, comunicazioni di varia natura, ecc.). Tale ufficio può avere sede anche in corrispondenza della Centrale Operativa o di un Centro Logistico Operativo.

Il Concessionario si impegna a fornire all'Ente committente in sede di gara:

- a) le indicazioni circa la Centrale Operativa a servizio del territorio provinciale;
- b) la mappatura con la localizzazione dei Centri Logistici Operativi e dei veicoli polifunzionali attrezzati, di proprietà o in disponibilità esclusiva del concessionario in base ad altro titolo, identificabili per colore e marchio e operanti sulla rete viaria provinciale, con obbligo di stazionamento permanente presso le sedi dei Centri Logistici Operativi;
- c) una relazione tecnica, circa la gestione del servizio che descriva in modo dettagliato e completo, anche sulla base della mappatura di cui al punto precedente, i criteri di attribuzione degli interventi ai vari Centri Logistici Operativi esistenti sul territorio, compreso rendicontazione e gestione informatica degli interventi.

Dopo l'affidamento le parti concorderanno un calendario di incontri periodici per il corretto monitoraggio del servizio espletato e finalizzato altresì alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.

Art. 18) Caratteristiche dei veicoli in dotazione al Concessionario

Il Concessionario dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per l'Ente committente, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di uno o più veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

Tali mezzi, conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, sopra

descritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente committente.

Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento accidentale, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare ed il transito pedonale. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, o in altro luogo ben visibile, il logo del Concessionario.

Ogni mezzo utilizzato dovrà avere in dotazione:

- a) la segnaletica necessaria, ai sensi della legislazione vigente, per la delimitazione dell'area di cantiere durante le operazioni di pulizia e bonifica del tratto interessato dal sinistro stradale;
- b) la segnaletica necessaria (compresi nastri, picchetti, transenne, new jersey, ecc.) per la protezione di parte della carreggiata o di manufatti danneggiati dal sinistro;
- c) i materiali occorrenti per l'assorbimento dei liquidi sversati e per la pulizia della carreggiata (assorbente, sabbia, ecc.);
- d) l'attrezzatura indispensabile per poter eseguire le operazioni di pulizia e bonifica e segnalazione dell'area interessata dal sinistro stradale;
- e) un numero adeguato di operatori, comunque non inferiore a due, sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le lavorazioni di messa in sicurezza necessarie, nonché idoneo a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutti i mezzi in dotazione al Concessionario e impiegati per il servizio di cui al presente Capitolato, dovranno essere posti ad esclusiva disposizione del servizio stesso, direttamente del Centro Logistico Operativo, o per il tramite della Centrale Operativa del Concessionario.

Ciascun Centro Logistico Operativo, dovrà disporre di almeno un mezzo polifunzionale attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o altro evento.

Art. 19) Definizione delle controversie

Per ogni eventuale controversia derivante dal Contratto è territorialmente competente il foro di Pistoia. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Art. 20) Stipula del contratto e spese contrattuali

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Art. 21) Penali a carico del Concessionario

L'Ente committente procederà all'applicazione delle penali a carico del Concessionario in funzione delle infrazioni riscontrate con riferimento ai seguenti casi di disservizio.

1) Ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli previsti nel Contratto e/o falsa comunicazione dell'orario di arrivo sul posto.

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 250,00;
- dalla terza infrazione, applicazione di una penale di € 500,00.

2) Mancata e/o inesatta comunicazione di dati all'Ente committente

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 100,00;
- dalla terza infrazione, applicazione di una penale di € 200,00.

3) Ritardo sui tempi di intervento superiori ai 15 giorni rispetto a quelli previsti nel Contratto relativamente ai punti d) e f) dell'art. 4;

- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 250,00;
- dalla terza infrazione, applicazione di una penale di € 500,00.

4) Intervento non eseguito a "regola d'arte"

L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:

- alla prima infrazione, contestazione formale;
- alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 250,00;
- dalla terza infrazione, applicazione di una penale di € 500,00.

A garanzia del principio del contraddittorio, prima dell'irrogazione di ogni penale (salvi i casi di contestazione formale), l'Ente committente contesterà per iscritto al Concessionario le inadempienze ravvisate.

Il Concessionario, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla notifica di tale contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Ente che l'ha irrogata.

L'Ente quindi, nel caso in cui ritenga infondate le giustificazioni presentate dal Concessionario, provvederà all'applicazione delle penalità previste.

Come previsto dal successivo articolo 22, qualora il numero complessivo di infrazioni annuali riscontrate sia superiore a 20 (venti), l'Ente committente ha facoltà di disporre, di diritto, la decadenza dal contratto.

Art. 22) Decadenza e risoluzione della concessione

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata e di decadenza della concessione, le seguenti circostanze:

- a- il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del Contratto, di uno dei requisiti di ordine generale e speciale previsti;
- b- il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del Contratto, di uno dei requisiti tecnici minimi per il corretto svolgimento del servizio, previsti nell'articolo 17 del presente Capitolato e/o di quanto offerto come miglioria in sede di gara;
- c - il mancato rispetto del termine per gli interventi per un numero di casi annuali superiore a 20 (l'infrazione verificatasi nei primi venti casi comporterà l'applicazione delle penali previste nel precedente articolo 21);
- d - la mancata/inesatta comunicazione di dati agli Enti committenti per un numero di casi annuali superiore a 20 (l'infrazione verificatasi nei primi venti casi comporterà l'applicazione delle penali previste nel precedente articolo 21);
- e - la mancata esecuzione dell'intervento a regola d'arte per un numero di casi annuali superiore a 20 (l'infrazione verificatasi nei primi venti casi comporterà l'applicazione delle penali previste nel precedente articolo 21);
- f - il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte del Concessionario entro 6 ore dalla chiamata (fermo restando le penali a carico del Concessionario disciplinate dall'articolo 21 del presente Capitolato).

Qualora il numero complessivo delle infrazioni annuali di cui ai precedenti punti c-d-e sia superiore a 20 (venti), l'Ente committente ha facoltà di disporre, di diritto, la decadenza dal contratto.

La risoluzione per inadempienza sarà, in ogni caso, contestata formalmente al Concessionario, che potrà, entro 10 giorni, fornire le proprie giustificazioni scritte.

Qualora l'Ente committente non ritenga pertinenti le motivazioni addotte dal Concessionario, dichiarerà risolto il Contratto senza ulteriori formalità.

Art. 23) Divieto di cessione del contratto. Subappalto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La ditta che intenda avvalersi del subappalto per l'esecuzione di parte del servizio (limitatamente all'esecuzione di parte del servizio mediante sub-contratti con società terze) deve dichiarare in sede di gara l'intenzione di avvalersene e successivamente dovrà inoltrare preventiva richiesta di autorizzazione, depositando il contratto con il subappaltatore ed ottemperando agli altri adempimenti previsti dagli artt. 119 e 188 del D. Lgs. 36/2023.

Le mere forniture di beni o di servizi necessari per lo svolgimento del servizio e l'impiego contrattuale di solo personale (autonomo e/o libero professionista e/o parasubordinato o comunque reso in una delle forme consentite dalle vigenti normative in materia), per lo svolgimento del servizio non costituiscono subappalto.

PIAZZA SAN LEONE 1 - 51100 PISTOIA
TEL. 0573 3741 - FAX 0573 374307 - N. VERDE 800 246 245 - FAX VERDE 800 033 393
provincia.pistoia@postacert.toscana.it
PARTITA IVA - CODICE FISCALE 00236340477